

**ANNESSO N. 1**

**al conto consuntivo del Ministero del tesoro**

(articolo 12 del Decreto-legge 23 gennaio 1958, n. 8, convertito nella legge 23 febbraio 1958, n. 84).

---

**RELAZIONE SULLA GESTIONE DEL FONDO  
PER L'ACQUISTO DI BUONI DEL TESORO POLIENNALI**

---

PAGINA BIANCA

## **RELAZIONE SULLA GESTIONE DEL FONDO PER L'ACQUISTO DI BUONI DEL TESORO POLIENNALI PER L'ANNO FINANZIARIO 1967**

Il decreto legge 23 gennaio 1958, n. 8, convertito nella legge 23 febbraio 1958, n. 84, dettava, fra l'altro, le norme per la costituzione presso la Direzione Generale del Tesoro di un « Fondo » avente personalità giuridica propria e gestione autonoma, per il graduale acquisto sul mercato di buoni del Tesoro novennali.

I mezzi di intervento dati al « Fondo » dalla legge sono costituiti da una quota annuale a carico del Bilancio, crescente negli anni da lire 20 miliardi a lire 50 miliardi, dagli interessi del 5 per cento annuo sulle disponibilità liquide costituite in apposito conto corrente libero fruttifero aperto presso la Tesoreria Centrale, dagli interessi su buoni acquistati in borsa nonché dal capitale nominale dei buoi scaduti e prescritti e dai premi estratti e caduti in prescrizione.

Nello spirito del citato provvedimento istitutivo, le leggi 23 ottobre 1961, n. 1148, e 29 settembre 1962, n. 1482, autorizzavano altresì il « Fondo » a ritirare dalla circolazione in Italia e all'estero e ad annullare - previo rimborso alla pari - tutti i titoli ed assegni nominativi ed al portatore relativi ai prestiti emessi anteriormente al 1907, gli assegni provvisori dei prestiti emessi successivamente, le obbligazioni per la strada ferrata maremmana (per la tranche circolante in Inghilterra), i titoli del prestito redimibile 4,36 per cento ex austriaco, infine i buoni ordinari consegnati dal Tesoro alla Banca d'Italia a garanzia di anticipazioni di carattere straordinario. Gli interventi ora detti impegnavano le disponibilità del « Fondo » rispettivamente per lire 12.355.860.327 e Lst 318.120.0.0 per il rimborso delle n. 2.977.645 iscrizioni nominative ed al portatore dei vari prestiti sopra cennati e per lire 145.141.830.000 per il ritiro dall'Istituto di emissione di buoi del Tesoro ceduli a garanzia delle anticipazioni straordinarie.

Ma il campo di attività del « Fondo » doveva ulteriormente estendersi in coordinato valido inserimento nel più ampio campo delle misure adottate dal Governo in sostegno dell'economia del Paese o per l'istanza non dilazionabile di interventi di natura straordinaria, sì da collocarsi gradualmente e con crescente incisività quale strumento apprezzabile di politica economica-sociale. In tale più ampia prospettiva il decreto legge 30 ottobre 1967, n. 967, convertito in legge 23 dicembre 1967, n. 1242, ha espressamente autorizzato il « Fondo » ad utilizzare le proprie disponibilità anche per effettuare versamenti al Bilancio « in relazione a specifici compiti attribuiti, con apposite leggi, al Fondo medesimo ». Notava in proposito la VI Commissione permanente della Camera dei Deputati, in sede di parere sul disegno di conversione in legge del citato decreto-legge 30 ottobre 1967, n. 967: « Detto fondo si accinge a divenire, da semplice strumento di intervento sul mercato finanziario, a sostegno del corso dei buoni del Tesoro, un più valido strumento di ausilio della politica generale del bilancio e in particolare della spesa pubblica ad annualità differite ».

Il « Fondo » ha esplicato ed esplica i suoi interventi in forma diretta, e cioè utilizzando le proprie disponibilità liquide costituite nell'apposito conto di Tesoreria, o in forma indiretta, ovvero consentendo l'utilizzo di parte della quota annuale assegnata in Bilancio a suo favore dalla legge istitutiva n. 84. Nella prima specie si collocano, oltre quelli autorizzati con le ricordate leggi 23 febbraio 1958, n. 84, 23 ottobre 1961, n. 1148 e 29 settembre 1962, n. 1482, gli interventi per effetto del decreto legge 31 agosto 1964, n. 706, convertito nella legge 21 ottobre 1964, n. 999, delle leggi 6 agosto 1966, n. 626, e 27 ottobre 1966, n. 910, dei decreti legislativi 9 novembre 1966, n. 912, convertito nella legge 23 dicembre 1966, n. 1143 e 30 ottobre 1967, n. 968, convertito nella legge 23 dicembre 1967, n. 1243.

Nella seconda specie si pongono gli interventi in applicazione delle leggi 5 luglio 1964, n. 619, 1° febbraio 1965, n. 60, 26 luglio 1965, n. 969, 29 novembre 1965, n. 1314, 28 settembre 1966, n. 749 e 29 aprile 1967, n. 230.

Per tale confluenza di provvedimenti l'attività del « Fondo » è stata, nell'anno 1967, notevole e di conseguenza rilevante il movimento del conto corrente libero fruttifero n. 267 istituito, come ricordato, presso la Tesoreria Centrale.

A detto conto corrente, nell'anno in esame, sono affluite la quota di competenza nella misura ridotta di lire 5.000.000.000 quale risultante dal combinato disposto dell'articolo 7 del decreto legge 23 gennaio 1958, n. 8 e dell'articolo 50 del decreto legge 9 novembre 1966, n. 912, nonché la quota di incremento di lire 82.800.000.000 attribuita al « Fondo » dall'articolo 2 del decreto legge 30 ottobre 1967, n. 967, convertito nella legge 23 dicembre 1967, n. 1242.

Altre poste attive affluite al « Fondo » sono state quelle per lire 1.627.226.485, quali interessi maturatisi al 31 dicembre 1966 ed al 30 giugno 1967 sulle disponibilità liquide costituite in Tesoreria Centrale nel conto corrente n. 267, per lire 35.000.000, quali interessi su buoni acquistati dal « Fondo » e per lire 173.000.000, importo dei titoli di debito pubblico scaduti e prescritti e dei premi estratti e caduti anch'essi in prescrizione.

Così le disponibilità sul conto corrente, che al 1° gennaio 1967 assommavano a lire 7 miliardi 96.572.707, hanno segnato nell'anno un incremento di lire 89.635.216.485.

Completato nel dicembre del 1966 il rimborso alla Banca d'Italia delle anticipazioni straordinarie (lire 145.141.830.000) richiamate nella legge 29 settembre 1962, n. 1482, nell'anno 1967 nessun intervento si è reso necessario per gli scopi istituzionali di cui al decreto legge 23 gennaio 1958, n. 8, convertito nella legge 23 febbraio 1958, n. 84, dato l'andamento favorevole delle quotazioni in Borsa dei buoni del Tesoro poliennali.

Notevole attività in uscita si è invece avuta, nell'anno in esame, per gli interventi diretti sia in esecuzione della legge 23 ottobre 1961, n. 1148, sia, e in misura di gran lunga più rilevante per l'attuazione delle provvidenze previste dal decreto legge 30 ottobre 1967, n. 968, convertito nella legge 23 dicembre 1967, n. 1243.

L'intervento nell'anno 1967 in esecuzione della legge n. 1148, se di entità non grande per importo (lire 204.484.000), è stato tuttavia caratterizzato dalla complessità delle operazioni relative intese al rastrellamento di tutti i titoli dei prestiti emessi dallo Stato anteriormente al 1907 e degli assegni provvisori relativi ai prestiti emessi successivamente. Dall'inizio dell'operazione ad oggi risultano ritirate e rimborsate tutte le obbligazioni per la strada ferrata maremmana circolanti in Inghilterra per lire sterline 318.120.000, nonché n. 1.445.087 di titoli ed assegni provvisori nominalivi ed al portatore, relativi agli altri prestiti per un conto nominale di lire 9 milioni e 718.752.348 con una spesa complessiva di lire italiane 10.730.681.765. Restano così da ritirare e rimborsare, man mano che saranno presentati dai possessori, titoli ed assegni per un conto nominale di lire 2.637.107.979.

La maggior posta in uscita è stata determinata dalla esecuzione delle norme emanate con il ricordato decreto legge 30 ottobre 1967, n. 968, convertito nella legge 23 dicembre 1967, n. 1243. Tale provvedimento, adottato al fine di provvedere al ripianamento di alcune gestioni dell'assicurazione obbligatoria contro le malattie (Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie, Federazione nazionale delle Casse mutue di malattie dei coltivatori diretti, Ente nazionale di previdenza e di assistenza per i dipendenti statali - gestione assistenza sanitaria, Casse mutue provinciali di malattia di Trento e di Bolzano), prevede l'erogazione di contributi straordinari per complessive lire 476.000.000.000, di cui lire 82.800.000.000 nel 1967, lire 160.000.000.000 nel 1968 e lire 233.200.000.000 nel 1969.

Il « Fondo » per l'articolo 7 del provvedimento stesso è stato autorizzato a fornire al Bilancio dello Stato le somme occorrenti alla copertura di detta spesa e, a tale fine, il « Fondo » stesso ha provveduto al versamento al Bilancio del contributo previsto per il 1967 in lire 82 miliardi e 800.000.000.

Di entità limitata si presenta, nell'anno in esame, il movimento in entrata ed in uscita registrato dalla contabilità speciale dei titoli in deposito presso la Tesoreria Centrale. Ai 700 milioni di buoni poliennali in capitale nominale già acquisiti al « Fondo » al 31 dicembre 1966, per interventi di cui alla legge istitutiva n. 84, si sono aggiunti, nel 1967, titoli ed assegni di debito pubblico, al portatore, acquistati in Italia ed all'estero, ai sensi della legge 23 ottobre 1961, n. 1148, per lire 100.067.100, titoli ed assegni che, entro il 31 dicembre 1967, sono stati consegnati al debito pubblico per il loro annullamento.

In conseguenza delle operazioni sopra indicate, il movimento del conto corrente n. 267 si compendia nelle seguenti cifre:

saldo a credito del « Fondo » al 31 dicembre 1966 . . . . .	L.	7.096.572.707
versamenti . . . . .	»	89.635.216.485
		<hr/>
	L.	96.731.789.192
prelevamenti . . . . .	»	83.004.484.000
		<hr/>
saldo a credito del « Fondo » al 31 dicembre 1967 . . . . .	L.	13.727.305.192
		<hr/> <hr/>

Il movimento della contabilità speciale dei titoli di proprietà del « Fondo » può così riassumersi:

Buoni del Tesoro di proprietà del « Fondo » al 31 dicembre 1966 . . . . .	L.	700.000.000
titoli ed assegni di debito pubblico, al portatore, acquistati per legge n. 1148 . . . . .	»	100.067.100
		<hr/>
	L.	800.067.100
titoli ed assegni di debito pubblico annullati . . . . .	»	100.067.100
		<hr/>
consistenza al 31 dicembre 1967 . . . . .	L.	700.000.000
		<hr/> <hr/>

IL MINISTRO DEL TESORO  
PRESIDENTE DEL COMITATO DIRETTIVO  
*F.to* Colombo

## ALLEGATO N. 1.

## INTERVENTI DEL « FONDO » DALLA SUA ISTITUZIONE AL 31 DICEMBRE 1967

Prelevamenti dal conto corrente n. 267 . . . . .	L. 805.293.410.379
Utilizzo di annualità . . . . .	» 184.250.000.000
<b>Totale . . . . .</b>	<b>L. 989.543.410.379</b>

## SPECIFICA DEGLI INTERVENTI PER ESERCIZIO.

Esercizio 1959-60 . . . . .	L. 318.009.849
Esercizio 1960-61 . . . . .	—
Esercizio 1961-62 . . . . .	» 5.460.256.965
Esercizio 1962-63 . . . . .	» 48.013.781.755
Esercizio 1963-64 . . . . .	» 80.595.713.105
Luglio-dicembre 1964 . . . . .	» 115.380.060.610
Anno 1965 . . . . .	» 135.514.546.590
Anno 1966 . . . . .	» 476.256.544.965
Anno 1967 . . . . .	» 128.004.484.000
<b>Totale . . . . .</b>	<b>L. 989.543.410.379</b>

## PER TITOLI.

acquisto Buoni Tesoro poliennali (legge 23 febbraio 1958, n. 84) . . . . .	L. 718.098.614
ritiro titoli debito pubblico (legge 23 ottobre 1961, n. 1148) . . . . .	» 10.730.681.765
estinzione debito Amlire (legge 29 settembre 1962, n. 1482) . . . . .	» 145.141.830.000
fondi dotazione Mediocredito Centrale (legge 5 luglio 1964, n. 619 e legge 13 maggio 1965, n. 431) . . . . .	» 90.000.000.000
fondi rotazione Isveimer, Irfis, Cis (legge 1° febbraio 1965, n. 60) . . . . .	» 9.000.000.000
interventi per l'agricoltura (legge 26 luglio 1965, n. 965 e legge 29 ottobre 1965, n. 1314) . . . . .	» 21.000.000.000
Città di Agrigento (decreto legge 30 luglio 1966, n. 590) . . . . .	» 9.250.000.000
fiscalizzazione oneri sociali (leggi 21 ottobre 1964, n. 999; 13 maggio 1965, n. 432; 6 agosto 1966, n. 626) . . . . .	» 531.702.800.000
impegni di bilancio (legge 23 aprile 1966, n. 218) . . . . .	» 20.000.000.000
settore oleario (decreto legge 9 novembre 1963, n. 912) . . . . .	» 65.100.000.000
Piano Verde 1966-70 (legge 27 ottobre 1966, n. 910) . . . . .	» 4.100.000.000
ripianamento gestioni assicurative (legge 23 dicembre 1967, n. 1243) . . . . .	» 82.800.000.000
<b>Totale . . . . .</b>	<b>L. 989.543.410.379</b>

ALLEGATO N. 2.

PROVVEDIMENTI LEGISLATIVI  
INTERESSANTI IL « FONDO » PER L'ACQUISTO DI BUONI DEL TESORO POLIENNALI

- 1) *decreto legge 23 gennaio 1958, n. 8, convertito nella legge 23 febbraio 1958, n. 84:*  
provvedimento istitutivo del « Fondo ».
- 2) *legge 23 ottobre 1961, n. 1148:*  
consente l'utilizzo delle disponibilità del « Fondo » anche per il rimborso per i certificati speciali emessi o da emettere dalla Direzione Generale del Tesoro, dei titoli di debito pubblico relativi ai prestiti vigenti emessi fino all'anno 1907, degli assegni provvisori per i prestiti emessi dopo tale data, delle obbligazioni per la strada ferrata maremmana, del redimibile 4,36 per cento ex austriaco e dei prestiti pubblici già rimborsabili.
- 3) *legge 29 settembre 1962, n. 1482:*  
autorizza il « Fondo » ad estinguere in 5 esercizi finanziari a partire dal 1962-63 il debito del Tesoro verso la Banca d'Italia per anticipazioni straordinarie in lire 145.141.829.865, con contemporaneo ritiro dei buoni del Tesoro ordinari di pari importo rilasciati a suo tempo a garanzia.
- 4) *decreto legge 31 agosto 1964, n. 706, convertito nella legge 21 ottobre 1964, n. 999:*  
assunzione da parte dello Stato - e per esso del « Fondo » - del finanziamento di alcune forme di assicurazioni sociali per il periodo settembre-dicembre 1964, per lire 70 miliardi.
- 5) *legge 5 luglio 1964, n. 619:*  
aumenta di lire 50 miliardi i fondi di dotazione del Mediocredito centrale e di lire 30 miliardi quelli della Cassa per il credito alle imprese artigiane. Per consentire la copertura di detti oneri il « Fondo » cede parte delle quote dovutegli, giusta il decreto istitutivo n. 8, per gli esercizi dal 1963-64 al 1966.
- 6) *legge 1° febbraio 1965, n. 60:*  
costituisce fondi di rotazione per complessive lire 175 miliardi presso l'Isveimer, l'Irfis ed il Cis per mutui alle piccole e medie industrie. Al finanziamento concorre il « Fondo » con lire 9 miliardi portati a diminuzione della quota 1963-64 a carico del Bilancio della spesa.
- 7) *legge 26 luglio 1965, n. 969:*  
porta provvidenze a favore delle aziende agricole colpite da calamità naturali verificatesi dal maggio all'agosto 1965. Alla spesa concorre per lire 11 miliardi, il « Fondo ».
- 8) *decreto legge 15 marzo 1965, n. 124, convertito nella legge 13 maggio 1965, n. 431:*  
nel quadro delle provvidenze per la ripresa dell'economia nazionale prevede:
  - a) l'assunzione a carico dello Stato di quota parte del contributo dovuto all'INPS per il fondo adeguamento pensioni dai datori di lavoro delle imprese industriali ed artigiane per il periodo aprile 1965-marzo 1966; per complessive lire 131 miliardi.
  - b) l'aumento, per lire 10 miliardi, del fondo di dotazione del Mediocredito centrale. La copertura della spesa, ripartita per lire 97,7 miliardi nel 1965 e lire 43,3 miliardi nel 1966. è posta a carico del « Fondo ».

9) *legge 29 novembre 1965, n. 1314:*

porta provvidenze a favore delle aziende agricole colpite da calamità naturali avutesi posteriormente al 31 agosto 1965. Alla spesa concorre il « Fondo » per lire 3,5 miliardi nel 1965 e per lire 6,5 miliardi nell'anno 1966.

10) *legge 23 aprile 1966, n. 218:*

vengono posti a disposizione del Bilancio lire 20 miliardi di spettanza del « Fondo ».

11) *decreto legge 30 luglio 1966, n. 590, convertito nella legge 28 settembre 1966, n. 749:*

porta provvedimenti a favore della città di Agrigento, in conseguenza del movimento fraudolento verificatosi il 19 luglio 1966. Alla spesa concorre il « Fondo » per lire 9,25 miliardi.

12) *legge 6 agosto 1966, n. 626:*

proroga dell'efficacia delle norme sull'assunzione da parte dello Stato del finanziamento di alcune forme di assicurazioni sociali obbligatorie. La copertura della spesa, in lire 300 miliardi e 702.800.000, è posta a carico del « Fondo ».

13) *legge 27 ottobre 1966, n. 910:*

nel quadro dei provvedimenti per lo sviluppo dell'agricoltura quinquennio 1966-1970 prevede una spesa di lire 4,1 miliardi nel 1966, che viene assunta a carico del « Fondo ».

14) *decreto legge 9 novembre 1966, n. 912, convertito nella legge 23 dicembre 1966, n. 1143:*

il « Fondo » concorre nel 1966 con lire 20,1 miliardi alla costituzione del « Fondo di rotazione per interventi nel settore oleario » istituito per l'articolo 49 del provvedimento, presso la Tesoreria Centrale. Per l'anno 1967, il « Fondo » alimenta detto « Fondo di rotazione » con un ulteriore apporto di lire 45 miliardi.

15) *decreto legge 30 ottobre 1967, n. 967, convertito nella legge 23 dicembre 1967, n. 1242:*

il « Fondo » viene autorizzato ad utilizzare le proprie disponibilità anche per effettuare versamenti al Bilancio in relazione a specifici compiti che gli vengono attribuiti con apposite leggi. A tal fine la sua dotazione, per il periodo 1967-1970, viene aumentata di lire 676 miliardi, così ripartiti:

<i>a carico del Bilancio</i>		<i>per ricavo di emissione di buoni del tesoro poliennali</i>	
—		—	
nel 1967	L. 82,8 miliardi		—
nel 1968	» 66 miliardi	L. 194	miliardi
nel 1969	» 66 miliardi	» 217,2	miliardi
nel 1970	» 50 miliardi		—
	<u>L. 264,8 miliardi</u>		<u>L. 411,2 miliardi</u>

L. 676 miliardi

16) *decreto legge 30 ottobre 1967, n. 968, convertito nella legge 23 dicembre 1967, n. 1243:*

ai fini del ripianamento di alcune gestioni dell'assicurazione obbligatoria contro le malattie il « Fondo » versa al Bilancio per l'anno 1967 la somma di lire 82,8 miliardi. Ulteriori interventi saranno operati dal « Fondo » per lo stesso fine nel 1968 (lire 160 miliardi) e nel 1969 (lire 233,2 miliardi).

**ANNESSO N. 2**

**al conto consuntivo del Ministero del tesoro  
per l'esercizio finanziario 1967**

**(articolo 10 della legge 21 marzo 1958, n. 259).**

---

**ELENCO DEGLI ENTI SOTTOPOSTI AL CONTROLLO  
DELLA CORTE DEI CONTI**

**per l'esercizio finanziario 1967**

---

PAGINA BIANCA

# ELENCO DEGLI ENTI SOTTOPOSTI AL CONTROLLO DELLA CORTE DEI CONTI

AI SENSI DELL'ART. 2 DELLA LEGGE 21 MARZO 1958, N. 259.

## *Presidenza del Consiglio dei Ministri.*

1. — Associazione Nazionale Combattenti e Reduci.
2. — Associazione Nazionale Famiglie dei Caduti e Dispersi in Guerra.
3. — Associazione Nazionale Mutilati ed Invalidi di Guerra.
4. — Associazione Nazionale Vittime Civili di Guerra.
5. — Consiglio Nazionale delle Ricerche.
6. — Ente Porto Industriale di Trieste.
7. — Istituto Centrale di Statistica.
8. — Opera Nazionale di Assistenza all'Infanzia delle Regioni di confine.
9. — Opera Nazionale Invalidi di Guerra (O.N.I.G.).
10. — Opera Nazionale Orfani di Guerra (O.N.O.G.).
11. — Unione Italiana Ciechi.

## *Ministero Affari Esteri.*

12. — Istituto Italiano per l'Africa.
13. — Istituto Italiano per il Medio e Estremo Oriente.
14. — Istituto per l'Oriente.
15. — Istituto per gli Studi di Politica Internazionale.
16. — Società Italiana per l'Organizzazione Internazionale.

## *Ministero Agricoltura e Foreste.*

17. — Comitato Nazionale Italiano per il Collegamento fra il Governo Italiano e l'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'Alimentazione e l'Agricoltura (F.A.O.).
18. — Commissariato Anticoccidico di Catania.
19. — Consorzio Nazionale Produttori Canapa.
20. — Ente Nazionale Risi.
21. — Federazione Italiana della Caccia.
22. — Istituto Nazionale di Economia Agraria.
23. — Unione Nazionale Incremento Razze Equine (U.N.I.R.E.).
24. — Ente autonomo Parco Nazionale d'Abruzzo (D.P.R. 29 aprile 1966).
25. — Ente Parco Nazionale « Gran Paradiso » (D.P.R. 20 giugno 1966).

---

*Ministero Bilancio.*

- 26. — Istituto Nazionale per lo Studio della Congiuntura.
- 27. — Istituto di studi per la programmazione economica (I.S.P.E.).

*Ministero Commercio Estero.*

- 28. — Istituto Nazionale per il Commercio Estero.

*Ministero Difesa.*

- 29. — Cassa Sottufficiali della Marina Militare.
- 30. — Cassa Ufficiali dell'Esercito.
- 31. — Cassa Ufficiali della Marina Militare.
- 32. — Fondo di Previdenza Sottufficiali dell'Esercito.
- 33. — Unione Nazionale Ufficiali in congedo.

*Ministero delle Finanze.*

- 34. — Ente « Fondo per gli assegni vitalizi e straordinari al personale del Lotto ».
- 35. — Fondo assistenza per i finanzieri.
- 36. — Istituto scientifico sperimentale per i tabacchi.
- 37. — Fondo di previdenza a favore del personale delle imposte di fabbricazione e dei laboratori chimici.

*Ministero Industria e Commercio.*

- 38. — Ente Nazionale per l'artigianato e le piccole industrie.
- 39. — Ente Nazionale per la Cellulosa e la Carta.
- 40. — Ente Nazionale Serico.
- 41. — Ente Zolfi Italiani.
- 42. — Istituto Nazionale per le conserve alimentari.

*Ministero Interno.*

- 43. — Ente Nazionale per la protezione degli animali.
- 44. — Ente Nazionale Sordomuti.
- 45. — Fondo di assistenza per il personale della Pubblica Sicurezza.
- 46. — Istituto Nazionale di assistenza ai dipendenti degli enti locali.
- 47. — Opera Nazionale Ciechi Civili.

*Ministero Lavori Pubblici.*

- 48. — Ente autonomo del Flumendosa.

*Ministero Lavoro e Previdenza Sociale.*

49. — Associazione Nazionale per il controllo della combustione.
50. — Associazione Nazionale Mutilati ed Invalidi del Lavoro.
51. — Cassa Marittima Adriatica per gli Infortuni sul Lavoro e le Malattie.
52. — Cassa Marittima Meridionale per gli Infortuni sul Lavoro e le Malattie.
53. — Cassa Marittima Tirrena per gli Infortuni sul Lavoro e le malattie.
54. — Cassa Nazionale di assistenza e previdenza a favore dei dottori commercialisti.
55. — Cassa Nazionale di previdenza e assistenza a favore dei ragionieri e periti commerciali.
56. — Cassa nazionale di previdenza ed assistenza Avvocati e Procuratori.
57. — Cassa Nazionale di previdenza ed assistenza a favore dei geometri.
58. — Cassa Nazionale di previdenza ed assistenza Ingegneri ed Architetti.
59. — Ente Nazionale Assistenza Agenti e rappresentanti di Commercio (E.N.A.S.A.R.C.O.).
60. — Ente Nazionale Assistenza Orfani Lavoratori Italiani (E.N.A.O.L.I.).
61. — Ente Nazionale Prevenzione Infortuni (E.N.P.I.).
62. — Ente Nazionale Previdenza per i dipendenti da enti di diritto pubblico.
63. — Ente Nazionale di previdenza ed assistenza ai veterinari.
64. — Ente Nazionale di previdenza ed assistenza per i dipendenti statali (E.N.P.A.S.).
65. — Ente Nazionale assistenza e previdenza per i pittori e gli scultori.
66. — Ente Nazionale di previdenza ed assistenza delle ostetriche.
67. — Ente Nazionale di previdenza ed assistenza per i lavoratori dello spettacolo (E.N.P.A.L.S.).
68. — Ente Nazionale di previdenza ed assistenza per gli impiegati dell'agricoltura (E.N.P.A.I.A.).
69. — Ente Nazionale per l'assistenza alla gente di mare.
70. — Ente Nazionale assistenza e previdenza farmacisti.
71. — Ente Nazionale addestramento lavoratori del commercio (E.N.A.L.C.).
72. — Ente Nazionale di previdenza ed assistenza medici (E.N.P.A.M.).
73. — Federazione Nazionale delle casse mutue di malattia per gli artigiani.
74. — Federazione Nazionale delle casse mutue di malattia per i coltivatori diretti.
75. — Federazione Nazionale casse mutue di malattia per gli esercenti attività commerciali.
76. — Istituto Italiano di Medicina Sociale.
77. — Istituto Nazionale per l'addestramento ed il perfezionamento dei lavoratori dell'industria.
78. — Istituto Nazionale per l'assicurazione contro le malattie.
79. — Istituto Nazionale per le assicurazioni contro gli infortuni sul lavoro.
80. — Istituto Nazionale di previdenza per i dirigenti di aziende industriali (I.N.P.A.D.A.I.).
81. — Istituto Nazionale di previdenza dei giornalisti italiani « G. Amendola ».
82. — Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (I.N.P.S.).
83. — Servizio per i contributi agricoli unificati.

*Ministero Marina Mercantile.*

84. — Ente autonomo del porto di Trieste.
85. — Consorzio autonomo del porto di Genova.
86. — Consorzio per il porto di Civitavecchia.
87. — Ente autonomo del porto di Napoli.
88. — Ente autonomo del porto di Palermo.

- 
89. — Ente portuale Savona - Piemonte.
  90. — Fondazione assistenza e rifornimento per la pesca.
  91. — Provveditorato al porto di Venezia.
  92. — S. p. A. di navigazione « Adriatica ».
  93. — S. p. A. di navigazione « Italia ».
  94. — S. p. A. di navigazione « Lloyd Triestino ».
  95. — S. p. A. di navigazione « Tirrenia ».

*Ministero Poste e Telecomunicazioni.*

96. — Cassa integrativa di previdenza per il personale telefonico statale.
97. — Istituto Postelegrafonici.
98. — S. p. A. RAI - Radiotelevisione Italiana.

*Ministero Pubblica Istruzione.*

99. — Accademia Nazionale dei Lincei.
100. — Centro italiano per i viaggi di istruzione degli studenti delle scuole secondarie ed universitarie (C.I.V.I.S.).
101. — Centro nazionale per il catalogo unico delle biblioteche italiane e per le informazioni bibliografiche.
102. — Centro nazionale per i sussidi audiovisivi.
103. — Ente nazionale assistenza magistrale (E.N.A.M.).
104. — Ente per le ville venete.
105. — Istituto elettrotecnico nazionale « Galileo Ferraris ».
106. — Istituto nazionale di Geofisica.
107. — Istituto nazionale « G. Kirner ».
108. — Museo della Scienza e della Tecnica « L. Da Vinci ».
109. — Ente autonomo « Esposizione triennale internazionale delle arti decorative e industriali moderne e dell'architettura moderna » (Triennale di Milano).
110. — Istituto nazionale per la storia del movimento di liberazione.

*Ministero della Sanità.*

111. — Associazione Italiana della Croce Rossa.
112. — Istituti fisioterapici ospedalieri.
113. — Lega italiana per la lotta contro i tumori.
114. — Opera nazionale per la protezione e l'assistenza della maternità ed infanzia (O.N.M.I.).
115. — Pio Istituto di S. Spirito ed Ospedali riuniti.

*Ministero del Tesoro.*

116. — Ente Nazionale delle Casse rurali, agrarie ed enti ausiliari.

---

*Ministero dei Trasporti e dell'Aviazione civile.*

- 117. — Aereo Club d'Italia.
- 118. — Cassa di colleganza tra gli ingegneri dell'Ispettorato della Motorizzazione civile e dei trasporti in concessione.
- 119. — Ente autotrasporto merci (E.A.M.).
- 120. — Registro aeronautico italiano.

*Ministero del Turismo e dello Spettacolo.*

- 121. — Automobile Club d'Italia (A.C.I.).
- 122. — Centro sperimentale di cinematografia.
- 123. — Comitato olimpico nazionale italiano (C.O.N.I.).
- 124. — Club alpino italiano (C.A.I.).
- 125. — Ente autonomo « La biennale di Venezia - Esposizione internazionale d'Arte ».
- 126. — Ente autonomo degli spettacoli lirici dell'Arena di Verona.
- 127. — Ente autonomo del teatro comunale di Bologna.
- 128. — Ente autonomo del teatro comunale di Firenze.
- 129. — Ente autonomo del teatro comunale dell'Opera di Genova.
- 130. — Ente autonomo del teatro La Fenice di Venezia.
- 131. — Ente autonomo del teatro Massimo di Palermo.
- 132. — Ente autonomo del teatro dell'Opera di Roma.
- 133. — Ente autonomo del teatro Regio di Torino.
- 134. — Ente autonomo del teatro alla Scala di Milano.
- 135. — Ente autonomo del teatro S. Carlo di Napoli.
- 136. — Ente autonomo del teatro comunale « G. Verdi » di Trieste.
- 137. — Ente nazionale italiano per il turismo (E.N.I.T.).
- 138. — Istituzione dei concerti dell'Accademia di S. Cecilia.
- 139. — Istituzione dei concerti del Conservatorio di musica « Pierluigi da Palestrina » di Cagliari.

**ELENCO DEGLI ENTI SOTTOPOSTI AL CONTROLLO DELLA CORTE DEI CONTI  
AI SENSI DELL'ART. 12 DELLA LEGGE 21 MARZO 1958, N. 259.***Presidenza del Consiglio dei Ministri.*

- 140. — Commissariato per la Gioventù Italiana.
- 141. — Ente autonomo Esposizione Universale di Roma (E.U.R.).
- 142. — Ente nazionale assistenza lavoratori (E.N.A.L.).
- 143. — Ente nazionale per la distribuzione dei soccorsi in Italia.
- 144. — Ente nazionale per le Tre Venezie.

*Ministero del Tesoro.*

- 145. — Istituto Enciclopedia Treccani.
- 146. — Istituto Poligrafico dello Stato.
- 147. — Ufficio Italiano dei Cambi (U.I.C.).

---

*Ministero Affari Esteri.*

148. — Fondazione figli degli italiani all'Estero.

*Ministero Agricoltura e Foreste.*

149. — Ente Delta Padano.  
150. — Ente Maremma, Ente di sviluppo in Toscana e Lazio.  
151. — Ente di sviluppo agricolo (E.S.A.).  
152. — Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e per la trasformazione fondiaria e agraria in Puglia e Lucania.  
153. — Ente di sviluppo in Sardegna (E.T.F.A.S.).  
154. — Ente Fucino, Ente di sviluppo in Abruzzo.  
155. — Istituto Nazionale della Nutrizione.  
156. — Opera Nazionale Combattenti (O.N.C.).  
157. — Opera Sila, Ente di sviluppo in Calabria.  
158. — Sezione per la riforma fondiaria presso l'Ente del Flumendosa.  
159. — Ente di sviluppo in Puglia, Lucania e Molise.  
160. — Ente di sviluppo in Campania.  
161. — Sezione speciale per la riforma fondiaria presso l'opera per la valorizzazione della Sila.  
162. — Ente per l'irrigazione della Valdichiana, delle Valli contermini aretine del bacino idrografico dell'alta valle del Tevere Umbro-Toscano.

*Ministero della Difesa.*

163. — Istituto Nazionale per studi ed esperienze di Architettura Navale.

*Ministero delle Finanze.*

164. — Istituto nazionale gestione Imposte di Consumo (I.N.G.I.C.).

*Ministero Industria e Commercio.*

165. — Comitato Nazionale per l'Energia Nucleare (C.N.E.N.).  
166. — Ente autonomo Fiera di Bolzano.  
167. — Ente italiano della Moda di Torino.  
168. — Ente Nazionale per l'Energia Elettrica (E.N.E.L.).  
169. — Istituto Nazionale delle Assicurazioni.

*Ministero dei Lavori Pubblici.*

170. — Ente Acquedotti Siciliani (E.A.S.).  
171. — Ente autonomo Acquedotto Pugliese.

- 
172. — Ente Siciliano di Elettricità.  
173. — Istituto Nazionale per le Case degli Impiegati dello Stato (I.N.C.I.S.).  
174. — Istituto per lo sviluppo dell'edilizia sociale (I.S.E.S.).

*Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale.*

175. — Gestione Case per Lavoratori.  
176. — Opera Nazionale Pensionati d'Italia (O.N.P.I.).

*Ministero delle Partecipazioni Statali.*

177. — Ente autonomo di gestione per le Aziende Minerarie.  
178. — Ente autonomo di gestione per le Aziende Termali.  
179. — Ente autonomo di gestione per il Cinema.  
180. — Ente autonomo di gestione per le partecipazioni del F.I.M.  
181. — Ente Mostra d'Oltremare e del lavoro italiano nel Mondo.  
182. — Ente Nazionale Idrocarburi (E.N.I.).  
183. — Istituto per la Ricostruzione Industriale (I.R.I.).

*Ministero per il Turismo e lo Spettacolo.*

184. — Ente Teatrale Italiano (E.T.I.).

ELENCO DEGLI ENTI SOTTOPOSTI AL CONTROLLO DELLA CORTE DEI CONTI  
AI SENSI DELL'ART. 14 DELLA LEGGE 21 MARZO 1958, N. 259.

*Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno e nelle zone depresse del Centro-Sud.*

185. — Cassa per le opere straordinarie di pubblico interesse nell'Italia meridionale (Cassa per il Mezzogiorno).

PAGINA BIANCA